



**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE**

DELL'ASSEMBLEA N. 1

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE, DI CUI AL R.D. N. 639/1910 E PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA -EX ART. 6 TER DEL D.L. N. 193/2016, DELLE INGIUNZIONI NOTIFICATE SINO AL 31.12.2016. ADOZIONE.
-----------------	---

L'anno 2017, addì trenta del mese di gennaio, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			Presente
DE LUCA Alfredo	BEINASCO	Delegato	SI
RICCARDO Cesare	BRUINO	Sindaco	SI
BOCCARDO Stefano	CANDIOLO	Sindaco	NO
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Sindaco	NO
VALLERO Domenico	CASTAGNOLE P.TE	Vice Sindaco	SI
INGARAMO Sergio	LA LOGGIA	Sindaco	SI
ANDREOLI Marco	LOMBRIASCO	Sindaco	NO
CERVETTI Barbara Ingrid	MONCALIERI	Delegato	SI
TOLARDO Giampietro	NICHELINO	Sindaco	SI
GAMBETTA Eugenio	ORBASSANO	Sindaco	SI
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	NO
VIRANO Claudia	PANCALIERI	Sindaco	SI
DEMICHELIS Fiorenzo	PIOBESI T.SE	Sindaco	SI
AVOLA FARACI Roberta	PIOSSASCO	Sindaco	NO
MARINARI Mauro	RIVALTA DI TORINO	Sindaco	NO
VISCA Gianfranco	TROFARELLO	Sindaco	SI
VILLA Giovanni	VILLASTELLONE	Delegato	SI
VIGNALI Fernando	VINOVO	Delegato	SI
ROBASTO Mattia	VIRLE P.TE	Sindaco	SI

Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO.

L'Assemblea dei Sindaci

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Boccardo Stefano, Albertino Giorgio, Andreoli Marco, Tolardo Giampietro, Cerutti Silvio Avola Faraci Roberta, Marinari Mauro e Guerrini Gianfranco.

Presenti 11 in rappresentanza di 54 quote su 100;

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Maurizio Piazza, assente giustificato viene sostituito dal Vice Presidente Gianfranco Visca che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta;

Ad inizio di seduta il Presidente dà lettura della lettera inviata dal Comune di Vinovo e inerente l'indizione della gara per la gestione del servizio rifiuti sul territorio del Consorzio, con riferimento al coinvolgimento del Comune (protocollo consorzio 6537/VII/1-1 del 21/09/2016).

Entrano in aula il Sindaco di Nichelino, Tolardo Giampietro e Assessore all'Ambiente di Vinovo, Vignali Fernando;

Presenti 13 in rappresentanza di 79 quote su 100;

Al termine della lettura il Presidente chiama in trattazione l'unico punto posto all'odg: *"Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale -di cui al R.D. n. 639/1910, e per la definizione agevolata -ex art. 6 ter del D.L. n. 193/2016 delle ingiunzioni notificate sino al 31.12.2016. Adozione"*;

In merito alla proposta, Vignali presenta il seguente emendamento: all' art. 2, comma 5 del regolamento, parte integrante della proposta, alla sesta riga dopo il punto, sostituire i termini "Entro 15 giorni" con "Entro 30 giorni"

Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti l'emendamento;

Presenti 13 in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 79 quote su 100;

L'emendamento presentato viene approvato all'unanimità;

Conclusa la votazione dell'emendamento, il presidente pone ai voti la succitata proposta di deliberazione come sopra emendata;

Presenti 13 in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 79 quote su 100;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità la proposta ad oggetto: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE -DI CUI AL R.D. N. 639/1910, E PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA -EX ART. 6 TER DEL D.L. N. 193/2016 DELLE INGIUNZIONI NOTIFICATE SINO AL 31.12.2016. ADOZIONE*

Successivamente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 13, in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 79 quote su 100;

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile,

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE, DI CUI AL R.D. N. 639/1910 E PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA -EX ART. 6 TER DEL D.L. N. 193/2016, DELLE INGIUNZIONI NOTIFICATE SINO AL 31.12.2016. ADOZIONE.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte con l.r. 24 ottobre 2002, n. 24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana;
- con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del COVAR14;
- la Convenzione sottoscritta dal Covar14 ed i Comuni consorziati, approvata dall'Assemblea dei Sindaci il 28.11.2003 con atto deliberativo n. 20, prevede all'art. 2, comma 5 la possibilità per il consorzio di riscuotere la Tariffa a copertura dei servizi di igiene urbana; previo assenso dei comuni consorziati;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 238/2009, chiariva la natura tributaria della Tariffa ex art. 49 del d.lgs n. 22/1997 e riconosceva la relativa entrata, nonché il relativo potere regolamentare in capo ai Comuni;
- con Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i seguenti Comuni consorziati hanno trasferito in capo al CO.VA.R. 14 la titolarità dell'entrata corrispondente a detto tributo, rinunciando pertanto a disciplinarne le modalità di incasso:
 - Beinasco – Deliberazione C.C n. 20 del 28/04/2010
 - Bruino - Deliberazione C.C n. 21 del 22/04/2010
 - Candiolo - Deliberazione C.C n. 28 del 29/04/2010
 - Carignano - Deliberazione C.C n. 14 del 15/04/2010
 - La Loggia - Deliberazione C.C n. 11 del 21/04/2010
 - Moncalieri - Deliberazione Commissario Straordinario n. 35 del 25/03/2010
 - Nichelino - Deliberazione C.C n. 17 del 13/04/2010
 - Orbassano - Deliberazione C.C n. 9 del 17/05/2010
 - Piobesi T.se - Deliberazione C.C n. 19 del 30/04/2010
 - Piosasco - Deliberazione C.C n. 26 del 28/04/2011
 - Rivalta di Torino - Deliberazione C.C n. 32 del 21/04/2010
 - Trofarello - Deliberazione C.C n. 14 del 29/04/2010
 - Vinovo - Deliberazione C.C n. 42 del 26/04/2010
 - Virle P.te - Deliberazione C.C n. 21 del 21/04/2010

PRESO ATTO dunque della titolarità in capo al Covar14 dell'entrata derivante dalla TIA, assegnatale dalle Amministrazioni comunali con i sopra richiamati regolamenti, nonché della competenza a disciplinarne le modalità accertamento, riscossione ed incasso, anche coattivo, in via diretta o tramite terzi;

DATO ATTO che il Covar14 ha sempre gestito la funzione della riscossione spontanea della TIA attraverso la società interamente partecipata Pegaso03 s.r.l.; mentre per la fase di riscossione forzata dell'annualità dal 2004 al 2008, si è servito di Equitalia s.p.a e dello strumento del ruolo, con risultati molto deludenti, in termini di capacità di recupero della società nazionale;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione di agire secondo principi di economicità ed efficacia, corre l'obbligo di tentare procedure di riscossione coattiva alternative all'affidamento ad Equitalia, con l'auspicio di conseguire risultati più apprezzabili;

RITENUTO di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, avvalendosi a tal fine della facoltà di cui agli artt. 4, commi 2-*sexies* e segg. del [D.L. 209/02](#), e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 comma 5, in base alle quali l'Ente locale può provvedere anche in proprio alla riscossione coattiva

RITENUTO disciplinare l'istituto della riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale con particolare riguardo all'individuazione dei presupposti per la dichiarazione da parte del Responsabile del tributo dell'inesigibilità del credito e delle modalità per l'accesso al pagamento dilazionato in fase coattiva;

DATO ATTO che - l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- il Consorzio può disporre la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, entro 1° febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

2. Con la disciplina della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali della TIA devono essere stabiliti anche:

- a) *il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*
- b) *le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) *il termine entro il quale il Consorzio trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*

RITENUTO Nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di adottare il Regolamento della disciplina *della riscossione coattiva della TIA* contenente in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 anche la *definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* notificate entro i 31.12.2016.

VISTO l'art. 42 D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, 1° c. del citato decreto, espressi per competenza alla proposta di deliberazione in esame;

DELIBERA

- 1) Nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di adottare il Regolamento per la disciplina *della riscossione coattiva della TIA* contenente la *disciplina della riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale* e, in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 anche quella della *definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* composto da n. 2 articoli:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA

Art. 1 "Disciplina della riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale"

1. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:

- a) l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
- b) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;
- c) l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;
- d) l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

2. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l'avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.

3. Prima di procedere al recupero forzoso della Tariffa devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

4. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso della Tariffa consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare.

5. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato del soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione della Tariffa nei seguenti casi:

- a) qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b) qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

Su richiesta dell'ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

6. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio.. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

- a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
- b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di

- a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00
- b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00

7. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).

8. In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60 200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200	36	3 anni
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	6 anni

9. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.

10. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto .

Art. 2 “Definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale”

1. Relativamente alle entrate derivanti dalla Tariffa di Igiene ambientale non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile

1910, n. 639, sino all'anno 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Possono fruire della definizione agevolata di cui al punto precedente, anche i debitori che hanno già concordato un piano di rientro -di massimo 24 mensilità- e hanno iniziato a pagare, purché accettino di dimezzare, con arrotondamento per eccesso, il numero delle rate che, al momento della presentazione dell'istanza, residuano per la copertura di quanto deve essere ancora versato tolta la sanzione.

A tal fine si considerano pagate prima le somme dovute per il tributo, poi quelle per la procedura di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente punto, poi quelle per gli interessi, ed infine quelle per le sanzioni.

Il debitore che ha versato oltre il 70% del debito senza sanzioni, può fruire della definizione agevolata se salda il debito residuo in un'unica soluzione, entro la prima rata utile fissata dal piano di dilazione già concordato.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora e le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente punto 1.

3. Possono fruire dell'agevolazione anche i debitori che non hanno ancora concordato un piano di rientro e/o che sono soggetti a procedure cautelari o esecutive, a condizione che

- a) il numero delle rate massime non siano superiori:
 - a 18 rate mensili, di pari importo, se il debito comprensivo di sanzioni supera i € 30.000, a.
 - a 12 rate mensili, di pari importo, se il debito comprensivo di sanzioni non supera € 30.000.
 - a 8 rate mensili, di pari importo, se l'importo comprensivo di sanzioni non supera i € 7.000,
 - a 6 rate mensili, di pari importo, se l'importo comprensivo di sanzioni non supera i € 2.000,
 -
- b) la scadenza di ogni piano di rientro con definizione agevolata non può comunque andare oltre il 30 settembre 2018;

4. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.
5. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, entro il 30 giugno 2017; inoltrando apposita istanza, con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio, completa di cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, dei dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il Covar14 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
6. In caso di pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, il debitore è ammesso alla definizione agevolata soltanto se effettua la rinuncia agli atti;
7. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”
- 2) Entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Covar14 darà notizia -mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale alla sezione "Area contribuente- della definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale notificata entro il 31.12.2016,
 - 3) Di dare atto che la seguente delibera non comporta impegno di spesa;
 - 4) Di dichiarare l'immediata esecutività

IL PRESIDENTE

VISCA Gianfranco

IL SEGRETARIO

Franco GHINAMO
